

## Validità dell'anno scolastico- Criteri per la valutazione finale

Si richiamano le disposizioni contenute nel DPR N. 122 del 22 giugno 2009 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DL n. 137 del 1 settembre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008".

In particolare, si richiama l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 che prevede che dall'anno scolastico 2010/2011, anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". L'istituzione scolastica può "stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La norma richiamata evidenzia che:

- per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- la competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa". L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Collegio Docenti ha ritenuto che rientrano fra le casistiche apprezzabili, per le quali il

Consiglio di classe può derogare al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuali, le assenze dovute a:

## Deroghe al limite minimo di presenza degli alunni

Tenuto conto che per procedere alla valutazione dello studente è necessaria la presenza per almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato delle lezioni e che le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe per casi eccezionali, sono riconosciuti legittimanti ai fini della concessione delle suddette deroghe i seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- gravi disagi familiari o personali per periodi continuativi, a condizione che la documentazione, anche autocertificata, sia prodotta non appena si determini l'esigenza; le assenze determinate dal disagio devono costituire una quota non
- inferiore al 30% del totale.

La deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Per il calcolo delle ore di assenza sarà conteggiata la durata delle lezioni nel giorno di assenza, 5 o 6 ore.

Per il settore tecnico, visto che il monte ore di lezione annuale per gli studenti di quest'Istituto è di 1056 ore (32 ore a settimana per 33 settimane), il limite massimo delle ore oltre il quale scatta l'esclusione dallo scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva è di 264 ore.

Per il biennio del Liceo, dato un monte ore di 891 ore ( 27 ore a settimana per 33 settimane), il limite massimo è di 223 ore; per il triennio, con 990 ore ( 30 a settimana per 33 settimane), il limite massimo è di 247 ore.

Inoltre, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 "Valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di II Grado", nell'art. 5 "Assolvimento dell'obbligo di istruzione", nell'art. 6 "Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'Istruzione", comma 1...gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato, e nell'art. 7 "Valutazione del comportamento".

Ai fini della valutazione finale, il **Collegio dei Docenti**, per garantire l'omogeneità, la correttezza e la trasparenza nello svolgimento degli scrutini, ha stabilito di tener conto:

1. della griglia di valutazione allegata ;
2. della progettazione didattica della classe;
3. delle competenze chiave della cittadinanza attiva;
4. dell'esito della valutazione dei corsi di recupero attivati durante l'anno;
5. della ricaduta nel curriculare del Piano Integrato d'istituto.

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati dal Collegio dei docenti, valuta gli alunni singolarmente in considerazione del fatto che la valutazione finale di ciascun alunno deriva dalla combinazione di una serie di dati raccolti nel corso dell'anno scolastico:

- i livelli di partenza di ciascun alunno, i percorsi compiuti, i progressi e i livelli finali conseguiti;
- le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico e di quelli precedenti;
- la sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe;
- l'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e nell'approfondimento di conoscenze, abilità e competenze;
- la globalità delle conoscenze e delle competenze acquisite; l'eventuale partecipazione alle attività di recupero, intesa come interesse, impegno,

- rendimento e profitto conseguiti.
- Le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica personale.

Il Consiglio di Classe, inoltre, attuerà i necessari raffronti all'interno della classe tra alunni che presentino analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, una disparità di trattamento.

In caso di esito negativo, il Consiglio di Classe fornirà:

- tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, su richiesta dell'interessato;
- le eventuali indicazioni necessarie al riorientamento dell'alunno.

